

**novità importante**

## Certificazione energetica e locazioni

A far data dal 01/10/2009 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, sul territorio della Regione Piemonte, pertanto da tale data si deve riferire esclusivamente a quanto previsto dalla l.r. 13/2007 e s.m.i.

Tra le disposizioni previste dalla normativa vi è, nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'obbligo di redigere e rendere disponibile **entro la data di stipula del contratto di locazione, a cura del locatore, l'A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica).**

Sono esonerati dagli obblighi inerenti l'A.C.E. le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: - box; cantine; autorimesse; parcheggi multipiano; locali adibiti a depositi; strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati. - Inoltre l'A.C.E. non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato. Il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'A.C.E. è punito con una **sanzione amministrativa** che va **da 500,00 a 5.000,00** euro, graduata sulla superficie utile dell'edificio.

Per i contratti di locazione già in essere alla data del 30/09/2009, il locatore dovrà provvedere a dotarsi della certificazione energetica al momento della proroga del contratto di locazione in essere, ovvero alla scadenza di ogni periodo di durata del contratto. (4/6 o 9 anni). I



soggetti abilitati al rilascio dell'A.C.E. sono ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti asserviti agli edifici stessi, oppure laureati e diplomati in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito, con esito positivo, l'attestato di partecipazione al **corso di formazione Regionale.**

I controlli del rispetto delle disposizioni di cui sopra sono demandati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), la quale annualmente effettuerà controlli a campione sulla regolarità dell'A.C.E. relativo all'immobile concesso in locazione.

**Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Locazioni - Rag. Bo' Gavino**

## Nuova tipologia di rapporto lavorativo: lavoro accessorio e pagamento con voucher

**NOVITÀ  
 IMPORTANTE!  
 SI PUÒ  
 REGOLARIZZARE  
 IL LAVORO  
 OCCASIONALE.  
 POCHESSIMI  
 ADEMPIMENTI,  
 MINIMA BUROCRAZIA  
 E COSTI RIDOTTI.**

Il lavoro accessorio costituisce una nuova tipologia di rapporto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.276/2003 (1a cd Riforma Biagi) con l'obiettivo di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario: far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando, al contempo i lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Questa tipologia detta dei voucher (mezzo con il quale il datore paga il lavoratore), garantisce, infatti, oltre alla retribuzione, anche una copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso Inail. Così regolati, i buoni lavoro assicurano vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

- Il committente (datore di lavoro) può beneficiare di prestazioni nella comple-

segue a pag. 2

## Obbligo di presentazione del DURC per i commercianti su aree pubbliche

*E' entrata in vigore la Legge 3 agosto 2009 n. 102, che introduce l'obbligo di presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte del richiedente l'autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche, o in caso di subingresso o di modifica del regime autorizzatorio, la verifica della sussistenza del documento entro il 31 gennaio di ogni anno e la decadenza del titolo autorizzatorio nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale dello stesso DURC.*

*La norma mira a mettere tutti gli operatori su un piano di parità economica eliminando e/o riducendo taluni fattori distorsivi del procedimento di formazione dei prezzi finali dei prodotti e quindi intende evitare fenomeni di concorrenza sleale.*

*Rimaniamo in attesa di chiarimenti procedurali in merito all'applicazione pratica della norma a seguito di istruzioni precise del Ministero e degli enti previdenziali ed assistenziali interessati al rilascio del DURC.*

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.**

## CRONOTACHIGRAFO: OBBLIGO PER GLI AUTONEGOZI

Dal 1° gennaio 2008, i veicoli che godevano di esenzione dall'osservanza delle prescrizioni relative ai tempi di guida e di riposo sotto la vigenza del regolamento CEE 3820/1985 devono essere adeguati alla normativa di regolamento CE 561/2006, ad esclusione di pochi casi (elencati nell'art.3) tra i quali non rientrano più i veicoli immatricolati ad uso speciale per negozio.

Alla luce di quanto sopra riportato dobbiamo pertanto prendere atto che con il regolamento 561/2006 è stato introdotto, anche per gli autonegozi superiori a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, l'obbligo di adeguamento nel settore dei trasporti su strada, ivi compresa l'installazione del cronotachigrafo.

*L'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra è a disposizione per ulteriori informazioni.*

## CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Oltre alla patente di guida è obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per cui la guida sono richieste le patenti della categoria C,CE,D e DE.

Obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C.:

- 10 settembre 2008 per il trasporto persone;
- 10 settembre 2009 per il trasporto cose.

Non è richiesto il possesso della C.Q.C. per i conducenti di veicoli utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale. L'esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a coloro che sono assunti alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista ed ai conducenti di scuolabus nel caso che l'attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi.

*Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.*

## DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI IN ORARIO NOTTURNO SULLE AREE PUBBLICHE

È entrata in vigore la Legge n.88/2009 che prevede che la "somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86 primo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni" (ossia solo negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande).

Pertanto gli ambulanti non potranno vendere o somministrare bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00. Chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

È in discussione in Parlamento una modifica della normativa per effetto della quale sarà possibile vendere e somministrare alcolici anche in orario notturno in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni che promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Ricordiamo inoltre che sulle aree pubbliche la vendita di bevande alcoliche può essere effettuata solo in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per i superalcolici e a litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.

*Per ulteriori informazioni potete contattare l'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.*

dalla prima

## lavoro accessorio e pagamento con voucher

ta legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto, inoltre è esonerato dalla comunicazione preventiva telematica al Centro per l'impiego e alla registrazione sul libro unico del lavoro.

- Il prestatore (lavoratore) può integrare le sue entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

A commissionare il lavoro possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli e, in alcuni casi, enti senza fini di lucro ed enti pubblici.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo cui valore nominale è pari a 10 euro.

È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro. La riscossione da parte dei lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI, PER LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PER LA PRENOTAZIONE DEI VOUCHER RIVOLGERSI ALL'UFFICIO PAGHE (1° PIANO) DELL'ASCOM BRA, Tel. 0172/413030 - Fax. 0172/422594.**

# Corsi di formazione gratuiti

**per TITOLARI - COADIUVANTI - SOCI - DIPENDENTI**

L'AGENZIA FORMATIVA DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI BRA sta raccogliendo le iscrizioni per i seguenti CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LE IMPRESE, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in partenza dal mese di GENNAIO.



**INFORMATICA livello INTERMEDIO**  
(Word, Excel ed Internet) n. 32 ore  
lunedì dalle 08.30 alle 12.30



**LINGUA INGLESE livello INTERMEDIO**  
n. 32 ore  
lunedì dalle 08.30 alle 12.30



**VETRINISTICA e IMMAGINE DEL PUNTO VENDITA**  
n. 24 ore  
lunedì dalle 08.30 alle 12.30



**MARKETING E TECNICHE DI VENDITA**  
n. 24 ore  
lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 22.00

I CORSI SI TERRANNO ESCLUSIVAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO **PER LE ISCRIZIONI GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO FORMAZIONE PROFESSIONALE Tel. 0172/413030**

## RIUNIONE PROVINCIALE

# SETTORE ABBIGLIAMENTO

Lo scorso 29 luglio si sono riuniti presso l'ASCOM di Bra i rappresentanti del settore abbigliamento delle ASCOM di tutta la provincia, per discutere ed esaminare la situazione legata alla decorrenza dei saldi di fine stagione. Per la nostra ASCOM era presente all'incontro, oltre alle rappresentanti della categoria signore Annamaria Berbotto e Manuela Pecchio, il Direttore Dott. Luigi Barbero.

Dopo il saluto del Dott. Luigi Barbero, ha aperto la riunione il Cav. Uff. Luigi Isoardi, Presidente dell'ASCOM di Cuneo e del sindacato provinciale Federmoda. Nella riunione si è discusso in merito ad un recente sondaggio che è stato svolto a livello provinciale in merito alla posizione dei commercianti sul tema dei

saldi. L'85% dei commercianti è scontento dell'attuale collocazione dei saldi nel calendario delle attività annuali. Ritengono debbano essere posticipati di alcune settimane, in modo da evitare che vendite stagionali appena avviate siano troncate di botto e i clienti più puntuali negli acquisti si sentano beffati da sconti applicati quando inverno ed estate sono al top, a pochi giorni da acquisti a cifre ben più alte.

La risposta al sondaggio è stata chiarissima: il 61% si è dichiarato favorevole per l'immediato rinvio delle date al mese successivo, il 23% ha optato per un passaggio graduale e solo il 15% si è espresso a favore del mantenimento del calendario attuale che prevede l'effettuazione dei saldi nel corso di 8 settimane, comprese tra ini-

zio gennaio e fine febbraio e da inizio luglio al termine di agosto.

Il problema della calendarizzazione dei saldi non è solo cuneese. A livello nazionale Federmoda raccomanda ordine e correttezza, ma si fa portavoce anche delle istanze di coloro che propongono (e la provincia di Trento lo ha già fatto) la liberalizzazione totale, in attesa che sia definita la normativa europea in materia.

La riunione si è conclusa con l'impegno da parte del Presidente Isoardi a portare l'argomento saldi ad un tavolo regionale al fine di raggiungere un accordo con le organizzazioni delle altre provincie piemontesi e presentare in Regione una richiesta di modifica della legge, condivisa da tutti.

## COME OTTENERE IL RIMBORSO DELL'IRAP DA PARTE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

La Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con le sentenze del 26 maggio 2009, n.12108/2009, n. 12109/2009 e n. 12110/2009 è intervenuta sulla questione relativa all'assoggettamento o meno all'IRAP delle attività svolte dagli agenti di commercio, formulando il principio secondo il quale, in tema di Imposta Regionale sull'Attività Produttiva, **"l'esercizio delle attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate"**.

Il requisito della "autonoma organizzazione" è pertanto presupposto necessario dell'imposta e crea quindi l'obbligo del pagamento dell'IRAP.

Al riguardo, si precisa che l'accertamento dell'esistenza della "autonoma organizzazione", è di competenza del giudice di merito (le Commissioni Tributarie), e risulta insindacabile in sede di legittimità se fondatamente motivato. È anche da precisare che spetta all'agente o rappresentante di commercio l'onere della prova della mancata esistenza della "autonoma organizzazione".

Alla luce del principio espresso a sezioni unite dalla Corte di Cassazione, ed in attesa di un provvedimento legislativo o della Agenzia delle Entrate appare necessario procedere a:

- presentare istanza di rimborso, ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo d'imposta 2008 e per i precedenti per i quali non è ancora scaduto il termine per la richiesta di rimborso;
- in caso di rifiuto espresso o tacito al rimborso dell'imposta, proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale ex art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Pronunciandosi in tal senso la Corte di Cassazione apre agli agenti di commercio la possibilità di ottenere il rimborso d'imposta per i periodi di imposta in cui l'Irap è stata indebitamente versata in quanto non sussistevano i requisiti di autonoma organizzazione.

**L'Ufficio Fiscale dell'ASCOM di Bra, in tale ottica, è a disposizione per fornire adeguata assistenza nelle varie fasi sopra illustrate all'agente di commercio.**

## FISSAZIONE DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2009, sono stati fissati, a decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, nella misura del 6,8358% annuo. Tale provvedimento riduce il precedente tasso dell'8,4 %, determinato dal decreto del Ministero delle Finanze del 28 luglio 2000.

Gli interessi di mora per i contribuenti ritardatari sono determinati con decreto del Ministero delle Finanze, in relazione alla media dei tassi bancari attivi, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento in esame completa il quadro della determinazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo disciplinati dal recente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Fiscale dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.**

## PROROGA ISTANZE DI RIMBORSO IRAP

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il comunicato stampa datato 2 settembre 2009, recante: "Rimborsi IRAP, a lavoro per la proroga".

È in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso IRAP fissata al 14 settembre 2009. **Tale procedura riguarda solo i soggetti Irap che si avvalgono di dipendenti o pagano interessi passivi.**

La proroga si rende necessaria per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo tematico di presentazione delle istanze di rimborso, tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.

## SCONTRINI FISCALI

### ADDIO AL NOME DEI FARMACI

Con la circolare n. 40/E del 22 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti che le fatture e gli scontrini fiscali attestanti l'acquisto di medicinali devono possedere ai fini della deduzione dall'imponibile e della detrazione d'imposta.

Il chiarimento è stato reso necessario dopo che il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha emesso un Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l'acquisto di medicinali invitando l'Amministrazione finanziaria a fornire, al riguardo, indicazioni immediatamente operative.

La deduzione dall'imponibile e la detrazione d'imposta disciplinata dagli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c) del Tuir, spetta a condizione che le predette spese siano certificate dal cosiddetto scontrino parlante ovvero **"da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"**.

Il requisito della qualità del prodotto acquistato risulta essere soddisfatto se sullo scontrino verrà riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre: per ragioni di tutela della riservatezza e della dignità del contribuente non sarà, invece, più necessario indicare la denominazione del farmaco acquistato, come precedentemente precisato con la risoluzione 5 luglio 2007, n. 156.

Per poter fruire dell'agevolazione, quindi, gli scontrini fiscali emessi dal 1° gennaio 2010 dovranno contenere:

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati, dove il primo requisito risulta soddisfatto se sul documento di spesa viene riportata l'indicazione della generica dizione di "farmaco" o di "medicinale";
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema e, quindi, con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante e fatte proprie dall'Agenzia.

## ANTIRICICLAGGIO

*Si comunica agli operatori interessati che presso l'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra è possibile ritirare un opuscolo relativo alla normativa sull'antiriciclaggio in vigore.*

# I NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI / INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETÀ

La Legge c.d. "Comunitaria 2008", modifica/integra le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In merito si evidenzia per le società di capitali l'obbligo di riportare dette informazioni anche nel proprio sito web e la facoltà di depositare/iscrivere atti presso il Registro delle Imprese in altra lingua ufficiale della Comunità europea.

## I NUOVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI/INFORMATIVI PREVISTI PER LE SOCIETÀ

L'art. 2250, C.c., già prevedeva, prima dell'intervento della Legge Comunitaria 2008, per le società soggette all'obbligo d'iscrizione nel Registro delle Imprese di indicare, **negli atti e nella corrispondenza**, una serie di informazioni.

Tali informazioni, da riportare ad esempio nei contratti, fatture, ordini, lettere, ecc., distinte per tipologia di società, sono le seguenti:

Società di capitali Società di persone (commi 1 e 3, art. 2250)	<input type="checkbox"/> la sede della società <input type="checkbox"/> l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta <input type="checkbox"/> il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidente con il codice fiscale) <input type="checkbox"/> lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società
Società di capitali (comma 2, art. 2250)	<input type="checkbox"/> il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Srl e spa (comma 4, art. 2250)	<input type="checkbox"/> la sussistenza di un unico socio (società unipersonale)

L'art. 42, Legge Comunitaria 2008, integra **per le sole società di capitali** (spa, sapa e srl) gli adempimenti pubblicitari / informativi previsti a carico delle società in generale.

Al citato art. 2250, C.c., sono stati aggiunti 3 nuovi commi che rispettivamente prevedono:

- la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all'iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un'altra lingua "ufficiale" della Comunità europea** (ad esempio, in francese) purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto (comma 5);  
Il successivo comma 6 precisa che:

*"in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana"*

- l'obbligo di fornire le informazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, del citato art. 2250, C.c. anche sul sito web della società.**  
In merito si evidenzia che il nuovo comma 7 dispone che:

*"le società di cui al quinto comma [società di capitali] che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma"*.

## IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

A seguito della modifica/integrazione attuata dal citato art. 42, Legge Comunitaria 2008, è prevista, **espressamente per l'omissione delle informazioni sopra esaminate**, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630, C.c.

L'art. 2630, C.c., infatti dispone, nella sua novellata stesura, che è punito con la seguente sanzione pecuniaria *"chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società"* (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari:

**sanzione pecuniaria amministrativa ⇨ da € 206 a € 2.065**

Il citato art. 2630, C.c., così dispone:

*"chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."*

## DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER

Con propria circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, introdotta dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

In particolare, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef lorda del 20% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%.

Il nuovo beneficio è, però, limitato, dal citato art. 2 del D.L. n. 5/2009, ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali. Nello specifico, deve trattarsi di interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Sono escluse, invece, le ristrutturazioni:

- aventi ad oggetto parti comuni degli edifici;
- relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari;
- relative alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, l'agevolazione in esame, non potrà essere fruita nell'ipotesi di acquisto dell'unità abitativa residenziale dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

### 1. I beni agevolabili

L'agevolazione si applica sugli acquisti effettuati, a partire dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, e finalizzati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. I lavori di ristrutturazione, invece, devono aver avuto inizio a partire dal 1° luglio 2008 o in una data a questa posteriore. Tale data deve risultare da apposita comunicazione inviata, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara.

Nello specifico sono agevolabili gli acquisti di:

- Mobili;
- Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
- Apparecchi televisivi;
- Computer.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione in esame non spetta nel caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazione, in quanto per tali elettrodomestici è confermata la detrazione prevista dall'art. 1, comma 353, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). Quest'ultima detrazione, pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con la detrazione di cui all'art. 2 del D.L. n. 5/2009 in esame.

### 2. Ammontare della spesa detraibile

L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di **10.000 euro** e ripartita in cinque quote annuali di pari importo; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.

L'Agenzia delle Entrate precisa, al riguardo, che l'importo massimo di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:

- se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è, comunque, calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro;
- se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto alla detrazione del 36% su più appartamenti, l'agevolazione in esame spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10.000 euro), sempre che, ovviamente, siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione per la ristrutturazione.

### 3. Adempimenti

Per fruire dell'agevolazione in esame, il pagamento deve essere effettuato per mezzo di bonifico bancario o postale da cui risultino:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Fiscale dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.**

## OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER I PRODUTTORI/ IMPORTATORI DI PILE E ACCUMULATORI

Con Decreto Legislativo è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Deve essere iscritto nell'apposito registro chiunque immetta sul mercato nazionale a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 a 100.000,00.

L'iscrizione va effettuata telematicamente presso la Camera di Commercio nella cui provincia il produttore ha la propria sede legale.

Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicheranno alle Camere di Commercio i dati relativi a pile ed accumulatori immessi sul mercato l'anno precedente.

**Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.**

## ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.Lgs. 106/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto una serie di modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (ex 626). Le principali novità riguardano la modalità di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'INAIL, che dovrà essere effettuata non più annualmente ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente comunicati, e la possibilità da parte del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore a visita medica preassuntiva per accertare l'idoneità alla mansione.

**Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio Sicurezza sul Lavoro, riferimenti P.I. Borsotto Federico/Ing. Sacco Giancarlo.**

## FESTE POPOLARI, FIERE, SAGRE

Nei mesi estivi sono frequenti nel nostro territorio le manifestazioni (festeggiamenti, fiere, sagre, ecc..) nel corso delle quali vengono preparati e somministrati alimenti e bevande. Anche se la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande avviene per brevi periodi ed in modo estemporaneo e saltuario queste attività si possono effettuare solo previa presentazione di Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A. differita) al Comune dove avviene la manifestazione.

A seconda delle modalità con cui si svolgono, si distinguono in tre tipologie:

- A)** Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione/degustazione di alimenti e bevande di semplice preparazione (ad es. panini/tramezzini con affettati, formaggi, ecc., pizzette e salattini, prodotti di gastronomia, bevande in lattina e/o alla spina, ecc..) preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.  
In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali caldarroste, pop corn, zucchero filato, vin brulè, cioccolata calda, caffè ed infusi.  
Solitamente si svolgono nell'arco della giornata in luoghi all'aperto dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc..) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi.
- B)** Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti semplici, che non richiedono particolari manipolazioni (es. polenta, pasta, carne alla griglia, crepes, ecc..) da consumarsi immediatamente dopo la cottura. Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione, anche la preparazione e/o cottura di alimenti di semplice esecuzione all'aperto (griglie e/o fornelli o fuochi) o in strutture chiuse e per la durata in genere di una o due giornate.
- C)** Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di piatti complessi ed elaborati che richiedano generalmente il rispetto di particolari temperature di conservazione. Si tratta di tutte quelle manifestazioni che si svolgono di norma nell'arco di più giorni o settimane, caratterizzate dalla presenza di vera e propria attività di ristorazione esercitata in strutture fisse o mobili o temporanee.

*Al fine di predisporre in modo adeguato la pratica necessaria è opportuno rivolgersi all'Ufficio HACCP dell'ASCOM di Bra - con largo anticipo, tenuto conto che per legge l'iter burocratico è di almeno 15/20 giorni.*

## SEGNALAZIONE BOLLETTINI EQUIVOCI

Recentemente, sono stati diffusi a numerose aziende alcuni bollettini, contenenti l'indicazione "Proposta di inclusione nell'Elenco delle ditte italiane operanti in Europa in ambito commercio, industria, agricoltura ed artigianato".

I citati bollettini contengono la richiesta di controllare la dicitura del testo e di comunicare eventuali errori e/o cambiamenti, perché gli stessi vengano inclusi nell'Elenco di cui si è detto, redatto e gestito da tale ELIME di Giuliana Columbano, CP 74 snc 4, 07100 Sassari.

Si evidenzia in proposito che tale inclusione è **meramente facoltativa e la ridetta proposta non proviene da alcun ente pubblico, o amministrazione, quali, ad esempio, il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.**

Si precisa che la detta inserzione viene effettuata ad un costo di euro 398,23, IVA inclusa.

Quanto sopra premesso, si invitano i destinatari della presente segnalazione **a non compilare il bollettino di cui trattasi ed a non apporre alcuna firma e/o timbro, onde evitare di contrarre una obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.**

## IGIENE ALIMENTI: NUOVE LINEE GUIDA

Il Ministero della Salute sta aggiornando i due provvedimenti datati 9 febbraio 2006 ed inerenti le Linee guida per l'applicazione dei regolamenti n. 852 (igiene generale degli alimenti) e n. 853 (igiene prodotti origine animale), a suo tempo pubblicati nel s.o. alla GURI n. 259 del 7 novembre 2006.

Le nuove Linee dovrebbero essere approvate in tempi brevi dalla Conferenza Stato Regioni, essendosi ormai raggiunto un pieno accordo almeno a livello tecnico.

Le modifiche saranno pochissime e prevedono soprattutto la cancellazione della differenza tra Dichiarazione Inizio Attività D.I.A. SEMPLICE (dettaglio / efficacia immediata a responsabilità del dichiarante) e D.I.A. DIFFERITA (ingrosso / efficacia differita 30 o 45 giorni, a seconda delle differenti normative regionali).

Resteranno quindi in vigore solo due tipi di procedure: una procedura unificata DIA "REGISTRAZIONE" (ex dettaglio ed ex ingrosso) e la più complessa procedura di "RICONOSCIMENTO" (visita preventiva ed obbligatoria dell'ASL; stabilimenti di macellazione, salute animale e marchiatura di identificazione; importazione e lavorazione di prodotti di origine animale, integratori, additivi ed aromi alimentari).

Verrà quindi presto adottata, su tutto il territorio nazionale, una procedura semplificata, fatta propria oggi solo da alcune Regioni, in contrasto con quanto disposto dalle ormai vecchie e superate Linee guida.

Si spera che, questa volta, le norme applicative regionali risultino coerenti con quanto le stesse Regioni andranno a sottoscrivere.

Si ricorda che le tabaccherie, giornali, distributori carburanti, ecc. qualora vendano alimenti (caramelle, snacks, lattine) si devono considerare operatori del settore alimentare e pertanto sono soggetti alle responsabilità che ne derivano. Quindi in primo luogo devono svolgere le procedure HACCP (ex D.Lgs. 155/97), in secondo luogo registrarsi a norma del Reg. CE/852/2004 e adempiere al Reg. CE/178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti.

**Per ulteriori informazioni è a disposizione l'Ufficio HACCP dell'ASCOM di Bra (Dott.ssa Simonetta Rigo) 0172/413030.**

### OBIETTIVO PREVENZIONE

## COME VIVERE CENT'ANNI

*Un'analisi approfondita svolta da scienziati e ricercatori affermati in tutto il mondo dimostra che un'alimentazione corretta, unita ad esercizio fisico e comportamenti salutari costituisce una prevenzione fondamentale contro tumori, diabete e malattie cardiovascolari. In tal modo può allungare la vita di decenni.*

Cosa bisogna dunque fare?

1) Darsi una "mossa" e camminare di buon passo almeno 30 minuti ogni giorno; la vita inattiva ci sta "uccidendo".

- 2) Seguire una dieta ragionevole con
- pochi grassi di origine animale
  - privilegiare le proteine vegetali (dei legumi) al posto della carne
  - mangiare più spesso il pesce sia fresco che surgelato
  - preferire i carboidrati non raffinati (pasta e farina integrali) limitando gli zuccheri
  - consumare molta frutta e verdura
  - usare condimenti di origine vegetale
  - limitare fritti, sale ed alcol

Sono gli stessi consigli che da anni dispensa Umberto Veronesi (direttore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) a Milano) "La salute si basa su una giusta alimentazione e il cancro si previene a tavola"

**A CURA DELLO STUDIO MEDICO GESTMED DI BRA**

## NUOVI LIMITI DI REDDITO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Sono stati resi noti i limiti di reddito da prendere a riferimento, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

La rivalutazione dei predetti valori è stata operata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, tra l'anno 2007 e l'anno 2008, nella percentuale del 3,2%.

Si precisa, al riguardo, che le tabelle, recanti gli importi delle prestazioni spettanti dal 01.07.2009 in relazione al reddito ed alla tipologia del nucleo familiare, sono direttamente rilevabili dal sito Internet dell'Inps.

## PRIVACY

### Nomina Amministratori di sistema - Proroga al 15 dicembre

Il Garante ha disposto la proroga al 15 dicembre p.v. dei termini per l'adempimento delle prescrizioni relative:

- all'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema (AdS);
- all'adozione di sistemi per la registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli AdS.

Con il medesimo provvedimento, il Garante ha apportato le seguenti modifiche al provvedimento originario emanato il 27 novembre 2008:

- non sarà più necessario riportare nel DPS del 2010 gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema. Tali estremi dovranno essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante;
- nel caso di servizi di AdS affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS. Ciò vuol dire implicitamente che l'outsourcer deve essere nominato responsabile (rectius: responsabile esterno) e che, in tal caso, il titolare è esonerato dall'obbligo di mantenere anche presso di lui gli estremi identificativi degli AdS;
- per quanto riguarda la verifica delle attività degli AdS, il nuovo provvedimento stabilisce che essa può essere svolta anche dai responsabili e non più unicamente dal titolare del trattamento;
- per quanto riguarda l'obbligo di comunicare ai dipendenti l'elenco degli AdS nel caso in cui la loro attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, si dispone che ciò può avvenire anche tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore;
- infine viene aggiunto un nuovo punto 3-bis alla parte dispositiva per effetto del quale l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare attuazione alle prescrizioni in materia di servizi di AdS in outsourcing e di verifica delle attività dell'operato degli AdS, deve avvenire nell'ambito della designazione del responsabile da parte del titolare o tramite opportune clausole contrattuali.

## PENSIONI DI ANZIANITÀ E DI VECCHIAIA: CESSAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA

Le pensioni di anzianità o di vecchiaia possono essere liquidate a condizione che l'attività lavorativa risulti cessata al momento della decorrenza del trattamento pensionistico.

L'INPS, nel confermare l'impostazione già espressa dal Ministero del Lavoro sull'argomento, precisa che in caso di ripresa dell'attività lavorativa è comunque necessario che al momento della decorrenza della pensione sussista una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro.

In particolare viene ribadito che:

- ai fini del conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, gli interessati non devono prestare attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione;
- la ripresa dell'attività lavorativa, per i pensionati di anzianità o di vecchiaia, non può in alcun caso coincidere con la decorrenza del trattamento di pensione;
- nel caso di pensione di vecchiaia, il diritto al trattamento pensionistico può essere riconosciuto anche al lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, che si sia reimpiegato, senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro;
- per la liquidazione della prestazione non assume alcuna rilevanza l'ampiezza del periodo minimo di inattività intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e la successiva rioccupazione.

Per verificare l'effettiva interruzione del precedente rapporto di lavoro verranno, peraltro, prese in considerazione:

- la lettera di dimissioni del lavoratore;
- le previste comunicazioni e scritture di legge;
- la liquidazione di tutte le competenze economiche.

Le domande di pensione ancora pendenti nonché i ricorsi amministrativi e giudiziari ancora in corso, verranno riesaminati in base ai nuovi criteri, salvo il caso in cui sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.



## Gran Cena dei Commercianti

*Martedì 21 luglio 2009 si è tenuta, presso l'Ala di Corso Garibaldi a Bra, la "Cena dei Commercianti", a cui hanno partecipato anche famigliari, amici e simpatizzanti.*

*La cena è stata una piacevole occasione per ritrovarsi insieme, in allegria, al di fuori dell'ambito lavorativo.*

*L'iniziativa ha avuto un notevole successo, visto il numero dei partecipanti che hanno trascorso in compagnia una serata estiva in una splendida cornice qual è l'Ala di Corso Garibaldi a Bra.*

